



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

COMPETENZA TERRITORIALE NEI GIUDIZI PROPOSTI NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4,
Sentenza del 2/4/2025, n. 1648

Composizione

Rel. Musumeci Eugenio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 276 COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO -
COMMISSIONE DI PRIMO GRADO -

Controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di
riscossione - Sede dell'ente impositore - Rilevanza - Fondamento.

Massima

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (nella formulazione,
applicabile *ratione temporis*, anteriore all'emanazione dell'art. 9,
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156/2015) e tenuto conto dei principi
affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, la
competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle
controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari
del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede
dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che
attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del
concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di
impugnazione.

Rif. normativi

Art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 95, comma 1, lett. b, del d.lgs. n.156/2015



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 21/11/2018, n. 30054, Rv. 651610 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28064, Rv. 655812 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. Luca Varrone